



Utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura  
Valutazione degli impatti, principali criticità e proposte per la loro riduzione

# Il contesto normativo sui prodotti fitosanitari a livello comunitario e nazionale

Cecilia Scarpi, ARPAT - Dipartimento di Firenze

Firenze, 19 Maggio 2011



## IL NUOVO CONTESTO COMUNITARIO

◆ **REGOLAMENTO RELATIVO  
ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO  
DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

Regolamento CE n.1107/2009  
del 21 ottobre 2009

◆ **DIRETTIVA SULL'USO  
SOSTENIBILE DEI PRODOTTI  
FITOSANITARI**

Direttiva 2009/128/CE  
del 21 ottobre 2009

◆ **REGOLAMENTO SUI DATI  
STATISTICI DEI PRODOTTI  
FITOSANITARI**

Regolamento CE n.1185/2009  
del 26 novembre 2009

◆ **DIRETTIVA SULLE MACCHINE  
PER L'APPLICAZIONE DEI  
PRODOTTI FITOSANITARI DI  
MODIFICA DELLA DIRETTIVA  
2006/42/CE**

Direttiva 2009/127/CE  
del 21 ottobre 2009



## Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente

(Decisione n.1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio)



*Sette strategie*

### Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi

COM(2006)372

#### OBIETTIVI

- Ridurre al minimo i pericoli e i rischi derivanti dall'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente
- Migliorare i controlli sull'uso e sulla distribuzione dei pesticidi
- Ridurre le concentrazioni di sostanze attive nocive anche mediante la sostituzione di quelle più pericolose con sostanze alternative più sicure
- Incentivare l'utilizzo di coltivazioni con un impiego ridotto o nullo di pesticidi
- Istituire un sistema trasparente di comunicazione e monitoraggio dei progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi strategici, compreso lo sviluppo di indicatori appropriati



## Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009

G.U.U.E. n.309 del 24.11.2009

Istituisce un quadro normativo per l'azione comunitaria ai fini di realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternative di coltivazione

Rettifica pubblicata sulla G.U.U.E. del 29.06.2010

DOVRÀ ESSERE RECEPITA DAGLI STATI MEMBRI ENTRO IL 26 NOVEMBRE 2011

SI APPLICA PER IL MOMENTO AI **PRODOTTI FITOSANITARI** COME DEFINITI DAL  
REGOLAMENTO 1107/2009/CE, PREVEDENDO IN FUTURO DI ESTENDERNE  
L'AMBITO ANCHE AI BIOCIDI



- ◆ Formazione degli utilizzatori, dei distributori, dei consulenti sulle materie indicate nell'Allegato I (art.5)

Entro il 26 novembre 2013 → obbligo di istituire un sistema di certificazione e individuare autorità competenti per la sua realizzazione

- ◆ Prescrizioni per la vendita (art.6)

Entro il 26 novembre 2015 → individuazione di distributori abilitati

- ◆ Informazione e sensibilizzazione delle popolazione sui rischi e potenziali effetti acuti e cronici (art.7)

- ◆ Ispezione periodica delle attrezzature in uso secondo i requisiti indicati in allegato II e designazione degli organismi per le operazioni di taratura e controllo (art.8)

Entro il 26 novembre 2016 → le attrezzature in uso devono essere state ispezionate almeno una volta

Le nuove attrezzature devono essere ispezionate almeno ogni 5 anni dall'acquisto fino al 2020 e ogni 3 successivamente

- ◆ Divieto d'uso del mezzo aereo, salvo in casi speciali adeguatamente motivati e a condizioni ben definite (art.9)

- ◆ Tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile applicando misure di mitigazione del rischio (art.11)



## ◆ Riduzione dell'uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche (art.12)

- Aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di cui all'art.3 del Regolamento CE/1107/2009, come parchi e giardini pubblici, campi sportivi ecc
- Aree protette di cui alla Direttiva 200/60/CEE e aree Rete Natura 2000 (Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE e "Habitat" 92/43/CEE
- Altre aree naturali protette
- Aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o a essi accessibili

## ◆ Corretta esecuzione delle operazioni di manipolazione, stoccaggio, smaltimento (prima e dopo l'uso) dei pesticidi, degli imballaggi e dei resti e pulizia delle attrezzature (art.13)

## ◆ Attuazione della difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando metodi non chimici, che garantiscano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente (art.14) attraverso:

- *adozione dei principi di "difesa integrata" di cui all'allegato III*
- *ricorso all'agricoltura biologica*

## ◆ Utilizzo di indicatori di rischio per monitorare i progressi compiuti con le misure previste (art.15)

Difesa integrata obbligatoria dal 1 gennaio 2014

Entro il 30 gennaio 2013 gli Stati membri riferiscono in merito a:

- *stato di attuazione della difesa integrata*
- *messa in atto delle condizioni e delle misure necessarie all'attuazione della difesa integrata*



# I PIANI DI AZIONE NAZIONALI (PAN)

## ART.4

Ciascun Stato membro si dovrà dotare di un Piano d'Azione Nazionale

Alla elaborazione partecipano tutte le parti interessate

Entro il 26 novembre 2012 gli Stati membri devono approvare i propri PAN e trasmetterli alla Commissione e agli altri Stati membri

I piani vengono riesaminati ogni 5 anni

La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio

- ◆ entro il 26 novembre 2014 → una relazione sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri
- ◆ entro il 26 novembre 2018 → una relazione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri in merito all'attuazione degli obiettivi stabiliti



# I PIANI DI AZIONE NAZIONALI (PAN)

## ART.4

Nei Piani di Azione devono essere descritti

- gli obiettivi per la riduzione dei rischi e degli impatti
- le misure ed i tempi per il loro raggiungimento
- gli strumenti per valutare i progressi compiuti nell'attuazione del piano (indicatori)

**al fine di garantire:**

- Protezione del consumatore
- Protezione degli operatori agricoli e degli utilizzatori non professionali
- Protezione della popolazione presente nelle aree agricole
- Tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili
- Tutela della biodiversità e degli ecosistemi
- Protezione della popolazione nelle aree pubbliche (parchi, scuole etc.)



## In Italia

Nel 2007 è stato istituito un tavolo tecnico coordinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con rappresentanti del MiPAAF, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Ministero dello Sviluppo Economico, Regioni e organi di supporto scientifico con il compito di

- raccogliere informazioni su esperienze in atto nelle Regioni
- individuare obiettivi e misure
- definire uno schema di Piano Nazionale
- avviare la consultazione delle parti interessate

### GRUPPI DI LAVORO

- Informazione e formazione
- Buone pratiche d'uso dei p.f.
- Risorse idriche e aree sensibili
- Difesa integrata e metodi agricoli a basso impatto

Il 22 ottobre 2009 è stato presentato ufficialmente il PAN a tutti gli stakeholders e da quella data è stata avviata una prima consultazione delle parti interessate che si è conclusa il 31.12.2010



# Regolamento 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009

## IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Stabilisce procedure di autorizzazione armonizzate tali da

- garantire un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente, salvaguardando la competitività dell'agricoltura
- migliorare il funzionamento del mercato interno

mantenendo lo stesso schema della direttiva 91/914/CEE, basato sul doppio binario:

- ✓ approvazione **a livello europeo** di un elenco positivo di sostanze attive
- ✓ autorizzazione **a livello nazionale** dei prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive rientranti in tale elenco

nel rispetto del **principio di precauzione** che ogni Stato membro è libero di applicare



# Regolamento 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009



## *Tempistica generale*

Pubblicazione: **G.U.U.E n.309 del 24.11.2009**

Entrata in vigore: 20 giorni dopo la pubblicazione

Applicazione: **dal 14 giugno 2011**

## *Cosa comporta la sua adozione*

### **ABROGA:**

- Direttiva 91/414/CEE relativa all'autorizzazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
- Direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive



# Regolamento 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009



## AMBITO DI APPLICAZIONE (ART.2)

Si applica direttamente a:

- PRODOTTI  
FITOSANITARI
- SOSTANZE ATTIVE
- SINERGIZZANTI
- ANTIDOTI  
AGRONOMICI
- COFORMULANTI
- COADIUVANTI

LE SOSTANZE ATTIVE APPROVATE A LIVELLO COMUNITARIO  
SARANNO INDICATE IN UN REGOLAMENTO ADATTATO DALLA  
COMMISSIONE EUROPEA E L'ELENCO AGGIORNATO SARÀ A  
DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO IN FORMATO ELETTRONICO



## COSA PREVEDE

- ❑ l'esclusione a priori di sostanze attive identificate come pericolose per la salute dell'uomo, degli animali o dell'ambiente
- ❑ l'identificazione di sostanze attive a basso rischio (art.22)
- ❑ l'identificazione di sostanze attive "candidate alla sostituzione" (art.24) che, pur non rientrando nelle categorie vietate, destano preoccupazioni per la salute umana o l'ambiente
- ❑ l'introduzione del principio di valutazione comparativa e del principio di sostituzione per i p.f. contenenti s.a. candidate alla sostituzione (art. 50 - Allegato IV)
- ❑ l'approvazione di sostanze di base, non utilizzate principalmente a scopo fitosanitario, ma utili anche a tale fine (art.23)
- ❑ l'individuazione di sostanze coformulanti vietate, che, a causa delle proprietà di pericolo per la salute umana e per l'ambiente, non saranno ammesse nei prodotti fitosanitari e andranno elencate in Allegato III
- ❑ il mutuo riconoscimento delle autorizzazioni
- ❑ l'introduzione di norme specifiche per gli usi minori (art.51)



## RIFERIMENTI NORMATIVI ITALIANI

- ❑ Decreto legislativo del 17 marzo 1995 n.194 e s.m.i

*Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari*

- ❑ Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n.290

*Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitoasantiari e relativi coadiuvanti (n.46, Allegato 1, legge n.59/1997)*

- ❑ Circolare MiPAAF 30 ottobre 2002

*Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari*

- ❑ Conferenza Stato Regioni 8 Maggio 2003

*Adozione di Piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari*